

REGOLAMENTO (CE) N. 1208/2003 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2003

che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della prima gara di cui al regolamento (CE) n. 1033/2003 e che deroga a quest'ultimo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 1033/2003 della Commissione, del 17 giugno 2003, relativo alla vendita, mediante una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento ⁽³⁾.
- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽⁵⁾, i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.
- (3) Tenuto conto del carattere particolare della stagione estiva è opportuno estendere il lasso di tempo di due mesi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1033/2003 per la presa in consegna delle carni vendute in seguito a offerte che sono state presentate

sino al 23 giugno 2003 in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1033/2003.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la prima gara prevista dal regolamento (CE) n. 1033/2003 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 25 giugno 2003 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1033/2003, il termine ultimo per la presa in consegna delle carni vendute in seguito a offerte presentate sino alla data fissata all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, è fissato a tre mesi dal giorno della comunicazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2173/79.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 150 del 18.6.2003, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.